



**Città di Monopoli**  
Provincia di Bari

**Oggetto: Licitazione privata per l'individuazione di un soggetto qualificato che affianchi il datore di lavoro nell'attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti, ai sensi del decreto Legislativo n. 626/94 successive modificazioni ed integrazioni.**

**VERBALE N. 6 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA PER L'INSEDIAMENTO DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E PER IL RIESAME DEGLI ATTI E DELLE OPERAZIONI DI GARA.**

**L'anno duemilasei, il giorno otto, del mese di settembre, (8/9/2006), con inizio alle ore 10,00**, nell'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli, si è riunita in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice delle offerte relative all'appalto di cui all'oggetto, nominata con determinazioni del Dirigente della Ripartizione Tecnica – Lavori Pubblici n.23 del 25/1/2006, n.456 del 4/8/2006 e n.502 del 7/9/2006, esecutive nei modi di Legge.

Sono presenti:

- 1) l'ing. Aldo Sportelli - Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici - Presidente;
- 2) il dott. Giuseppe Vizioli - medico dipendente dalla A.U.S.L. Ba/5, specializzato in Medicina del Lavoro, componente tecnico esterno;
- 3) l'arch. Giuseppe Di Palma - Capo Sezione Lavori Pubblici, componente interno;

Assiste con le funzioni di verbalizzante il p.i. Antonio Allegretti, Istruttore Amministrativo Appalti.

Ad inizio della presente seduta convocata per vie brevi, l'ing. Aldo Sportelli, fa presente di aver assunto la Presidenza della Commissione de qua in esecuzione del Decreto Sindacale n.8-prot.15289 del 6/7/2006, con il quale il sig. Sindaco gli ha attribuito, per le motivazioni ivi riportate, l'incarico di Dirigente pro tempore della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici e le funzioni di datore di lavoro, ex Dec. Lgs. 626/94, s.m.i. e della determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici n.456 del 4/8/2006.

**IL PRESIDENTE**

**I COMMISSARI**

**IL VERBALIZZANTE**



## Città di Monopoli Provincia di Bari

Il Presidente sottolinea che per giurisprudenza consolidata la Commissione giudicatrice di un appalto costituisce un collegio perfetto dove tutti i suoi componenti offrono il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale e, quindi, deve operare col plenum dei suoi componenti, intendendosi per plenum quello risultante dalla composizione fissata nel provvedimento di nomina della Commissione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV sentenza n. 6194 del 11/11/2002; n. 966/82 e n. 182/91).

Il Presidente osserva che il Supremo Consesso Amministrativo ha precisato che nei casi di intervenute dimissioni di un membro della Commissione giudicatrice è necessario procedere alla sua sostituzione, essendo illegittimo l'operato del Collegio di gara che abbia compiuto valutazioni tecnico-discrezionali in assenza della nomina di un nuovo componente.

L'ing. Aldo Sportelli fa rilevare che le funzioni di Presidente di gara sono svolte dal Dirigente competente per materia "ratione officii" e non "intuitu personae", nel senso che esse sono strettamente connesse alla funzione pubblica esercitata dal Dirigente e non rivestono, pertanto, carattere fiduciario.

Richiama a tale proposito l'art.107 del Dec. Lgs. n.267/2000, s.m.i. e l'art.26 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi del Comune di Monopoli.

Tanto premesso e considerato, il Presidente della Commissione di gara comunica che è tenuto a verificare l'esistenza di eventuali motivi di incompatibilità e a riesaminare "ab imis" l'intero procedimento concorsuale, mediante la lettura della documentazione di gara e l'analisi delle ulteriori operazioni sino ad oggi svolte dalla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, come sopra costituita, dà atto preliminarmente che non esistono cause di incompatibilità fra i componenti, compreso il verbalizzante e le imprese concorrenti alla licitazione privata.

L'ing. Aldo Sportelli, nella qualità di nuovo Presidente, insieme agli altri membri della Commissione giudicatrice, procede alla verifica di tutta la documentazione di gara depositata in atti, ivi compresi i verbali delle sedute riservate e pubbliche e successivamente a riesaminare le operazioni di gara "ab imis";

A seguito di tale verifica l'ing. Aldo Sportelli, presa visione della predetta documentazione conservata agli atti dell'Ufficio Appalti, dopo averla controfirma-

**IL PRESIDENTE**

**I COMMISSARI**

**IL VERBALIZZANTE**



**Città di Monopoli**  
Provincia di Bari

ta, dichiara di ratificare tutte le operazioni di gara descritte nei verbali n.1 (seduta riservata) e n.2 (seduta pubblica) del 30/1/2006, n.3 del 10/2/2006 (seduta riservata), n.4 (seduta pubblica) del 27/2/2006 e n.5 (seduta riservata) del 19/4/2006 , condividendo l'operato e le decisioni verbalizzate.

La Commissione Giudicatrice di cui all'oggetto prende in esame la nota in data 27/4/2006 (trasmessa via il 28/4/2006, acclarata al protocollo comunale n.10042 del 3/5/2006) e confermata mediante raccomandata a.r. (pervenuta il 3/5/2006, assunta al protocollo comunale n.10042 del 16/5/2006), presentata dall'avv. Michele Di Donna, in nome e per conto dell'A.T.I. Consultec S.r.l.- Medica Sud S.r.l., concernente il reiterno della diffida *“al Comune di Monopoli, in persona del Dirigente competente, a riconvocare, in autotutela e senza indugio, la Commissione giudicatrice ed a rivalutare, in seduta pubblica, l'offerta dell'A.T.I. Consultec S.r.l.- Medica Sud S.r.l., attribuendo il punteggio complessivo 20,722, rielaborando, per conseguenza, l'ordine della graduatoria finale nel seguente ordine (...)”*.

In via del tutto preliminare la Commissione di gara, come sopra costituita, all'unanimità, respinge la richiesta di convocazione in seduta pubblica da parte dell'istante, per le motivazioni di seguito esplicitate.

Il disciplinare di gara, datato 5/12/2005, atto noto e, peraltro, non impugnato dall'A.T.I. Consultec S.r.l.- Medica Sud S.r.l., contiene dettagliatamente al paragrafo 8 le modalità di svolgimento delle operazioni di gara prevedendo che *“(...) in una o più successive sedute riservate, procederà alla valutazione della documentazione contenuta nella “Busta B” per l'assegnazione dei punteggi per i parametri di valutazione “B” e “C” stabiliti al precedente paragrafo 3, con l'applicazione dei criteri indicati all'art.11 del capitolato d'onere (...)”*.

Sta di fatto che solo ora l'A.T.I. lamenta le modalità procedurali di valutazione dei documenti contenuti nella *“Busta B”*, operazioni analiticamente e dettagliatamente descritte nel ridetto disciplinare di gara. Tale eccezione oltre che tardiva é del tutto infondata.

La numerosa giurisprudenza consente di poter delineare le linee fondamentali di condotta per la correttezza della gara. Al riguardo il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 427 del 18/3/2004, ha rilevato che *“(...) il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica*

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL VERBALIZZANTE



## Città di Monopoli Provincia di Bari

*amministrazione é senz'altro inderogabile in ogni tipo di gara per quanto concerne la fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa l'offerta economica e relativa apertura (...)*".

Ulteriore puntualizzazione, che si colloca nell'orientamento fin qui delineato, è quella formulata dal Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza 14/4/2000, n.2235), secondo cui "*(...) nei contratti della p.a., il principio di pubblicità della gara di un appalto pubblico può essere legittimamente derogato quando la Commissione giudicatrice debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte in relazione al particolare tipo di gara in corso (per esempio appalto concorso, aggiudicazioni alle offerte economicamente più vantaggiose) determinata sulla scorta di una pluralità di elementi di giudizio e con la possibilità d'introdurre proposte di variante o integrazioni del progetto-base proposto dalla p.a. procedente, in quanto l'esame, la valutazione e la comparazione delle offerte si sostanziano in una serie di complessi apprezzamenti tecnici che, per ragioni d'opportunità e se non vi siano espresse preclusioni normative, ben possono essere esperiti in separata sede, anziché in seduta pubblica (...)*".

Nello stesso senso il massimo Collegio da ultimo ha ritenuto che "*(...) in sede di gara d'appalto per l'aggiudicazione dei contratti della p.a., il principio di pubblicità delle sedute della Commissione di gara, sebbene sia inderogabile in relazione alla fase di apertura dei plichi, può ben essere derogato allorché la Commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerte economicamente più vantaggiose (...)*" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.2012, dell'11/4/2006.)

Il principio della pubblicità delle sedute di gara e la sua derogabilità appaiono ulteriormente confermati dal riferimento giurisprudenziale citato dal legale di fiducia dell'A.T.I. ed in particolare, dalla sentenza del T.A.R. Sardegna 5/12/2005, n.2201. E' stato rilevato, infatti, che "*(...) è illegittimo un provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica, nel caso in cui la commissione di gara abbia aperto le buste contenenti le offerte economiche in seduta segreta, in violazione del principio di pubblicità, che presiede all'attività delle commissioni giudicatrici, costituite per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, eccezion fatta per le sedute dedicate all'esame nel merito della proposte progettuali, elaborate dalle ditte*

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL VERBALIZZANTE



**Città di Monopoli**  
Provincia di Bari

*te partecipanti; in tal caso, infatti, deve ritenersi che le operazioni di gara si siano svolte in violazione dei principi cardine di trasparenza e pubblicità nell'aggiudicazione degli appalti, nonché di non discriminazione, in quanto tali principi possono essere derogati esclusivamente con adeguata e palese motivazione, ovvero per alcune singole e distinte fasi della procedura, quale, ad esempio, la valutazione tecnico-discrezionale delle offerte (...)*".

Svolta tale premessa di richiamo giurisprudenziale nella fattispecie che ci occupa, è di tutta evidenza, che gli invocati canoni di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, unitamente ai principi di partecipazione al dialogo procedimentale scolpiti dalla Legge 241/90 s.m.i., sono stati rispettati in maniera piena ed esaustiva.

Questa stazione appaltante, oltre ad aver garantito il diritto di ostensione e di rilascio della copia del verbale della seduta riservata del 10/2/2006, ha assicurato all'A.T.I. Consultec S.r.l.- Medica Sud S.r.l., la partecipazione e l'intervento nel procedimento amministrativo rendendo noto l'iter logico-motivazionale che ha sorretto la decisione di rigetto dell'istanza di attribuzione di un diverso punteggio da parte della commissione di gara.

L'A.T.I. Consultec S.r.l.- Medica Sud S.r.l. ha richiesto la rinnovazione in autotutela della seduta di gara relativa alla attribuzione dei punteggi per i parametri di valutazione "B" e "C" stabiliti al paragrafo 8 del disciplinare di gara, con l'applicazione dei criteri indicati all'art. 11 del capitolato.

Tali operazioni riportate dettagliatamente nel verbale n. 3/2006 per espressa previsione della "*lex specialis*" si sono svolte in data 10/2/2006 in seduta riservata anche in ossequio ai principi sopra richiamati della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Dopo aver precisato quanto sopra, la commissione di gara ribadisce alla unanimità la conferma del punteggio attribuito all'A.T.I. Consultec S.r.l. - Medica Sud S.r.l. nella ridetta seduta del 10/2/2006 per le motivazioni riportate nel verbale n.3/2006 che si intendono integralmente richiamate e confermate per formarne parte integrale e sostanziale del presente processo verbale.

Pertanto la Commissione Giudicatrice all'unanimità rigetta integralmente la sopra citata istanza formulata in data 27/4/2006 dall'avv. Michele Di Donna, in nome e per conto dell'A.T.I. Consultec S.r.l. - Medica Sud S.r.l. –

**IL PRESIDENTE**

**I COMMISSARI**

**IL VERBALIZZANTE**



## Città di Monopoli Provincia di Bari

La Commissione Giudicatrice passa ora ad esaminare le giustificazioni alle offerte anomale prodotte, rispettivamente, dalla società IGEAM S.r.l., avente sede in Roma, concorrente classificatasi al primo posto nella graduatoria definitiva delle offerte, e dall'A.T.I. fra le società Consultec S.r.l. e Medica Sud S.r.l., avente sede in Bari, concorrente classificatasi al quarto posto nella graduatoria definitiva delle offerte (cfr. verbale n.4 del 27/2/2006).

La Commissione Giudicatrice evidenzia, preliminarmente, che le predette società sono state invitate con nota in data 28/2/2006, rispettivamente prot.n.101 e prot.n.102, a fornire le giustificazioni alle offerte economiche prodotte in gara, risultate anomale ai sensi del procedimento previsto dall'art.25, del Decreto Legislativo n.157/95, successive modificazioni ed integrazioni e richiamato dalla "lex specialis" del bando di gara.

La società IGEAM S.r.l. con nota in data 10/3/2006, prot.n.484u/06, anticipata per fax il 13/3/2006 (assunta al protocollo comunale n.6091 del 13/3/2006), confermata tramite raccomandata pervenuta il 15/3/2006 (assunta in pari data al protocollo comunale n.6479) ha trasmesso le giustificazioni alla propria offerta.

Considerato che dall'analisi dei prezzi a supporto dell'attendibilità e della congruità dell'offerta e dal bilancio dei costi, dei ricavi e degli utili connessi alla prestazione oggetto dell'appalto, elaborati dalla società Igeam S.r.l. emergono adeguati elementi giustificativi all'offerta stessa che confortano circa la serietà, l'affidabilità e la convenienza effettiva dell'offerta in questione, la Commissione Giudicatrice ritiene accettabili dette giustificazioni e, all'unanimità, dichiara utile e favorevolmente conclusa l'istruttoria presupposta alla procedura di verifica dell'offerta risultata anormalmente bassa presentata dalla predetta società Igeam S.r.l., recante il ribasso del 51,52%, pari ad €85.008,00, sull'importo complessivo a base d'asta di € 165.000,00 (importo netto contrattuale € 79.992,00).

L'A.T.I. fra le società Consultec S.r.l. e Medica Sud S.r.l. con nota in data 8/3/2006, prot.n.6, anticipata per fax il 9/3/2006 (assunta in pari data al protocollo comunale n.5919), confermata tramite raccomandata pervenuta il 10/3/2006 (assunta al protocollo comunale n.6075 del 13/3/2006) ha trasmesso le giustificazioni alla propria offerta.

Considerato che dall'analisi dei prezzi a supporto dell'attendibilità e della congruità dell'offerta e dal bilancio dei costi, dei ricavi e degli utili connessi alla

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL VERBALIZZANTE



## **Città di Monopoli**

Provincia di Bari

prestazione oggetto dell'appalto, elaborati dall'A.T.I. Consultec S.r.l. e Medica Sud S.r.l., emergono adeguati elementi giustificativi all'offerta stessa che confortano circa la serietà, l'affidabilità e la convenienza effettiva dell'offerta in questione, la Commissione Giudicatrice ritiene accettabili dette giustificazioni e, all'unanimità, dichiara utilmente e favorevolmente conclusa l'istruttoria presupposta alla procedura di verifica dell'offerta risultata anormalmente bassa presentata dal predetto raggruppamento, recante il ribasso del 50,22%, pari ad € 82.863,00, sull'importo complessivo a base d'asta di € 165.00000 (importo netto contrattuale € 82.137,00).

Alle ore 10,55, la Commissione Giudicatrice dichiara concluse le operazioni di gara oggetto della presente seduta riservata.

Verbale fatto, letto confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**I COMMISSARI**

**IL VERBALIZZANTE**